



Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile

letti gli atti e le deduzioni delle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.8.2018, il Giudice Istruttore, dott. Marco Tamburrino, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa, l' [] ha chiesto al Tribunale di Trento, che fosse disposta la sospensione del provvedimento della Questura di Trento, del 29.5.2018, con il quale non gli veniva riconosciuto il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma VI del d.lgs. 286/1998.

A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva di essere giunto in Italia nel 2008, con visto turistico, permanendo sul territorio italiano dopo la scadenza dello stesso, dove svolgeva il lavoro di badante, esponendo che nel 2013 riusciva a regolarizzare la propria posizione, con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, svolgendo diversi lavori.

In seguito, a causa dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, il ricorrente esponeva che non aveva avuto il rinnovo dei contratti di lavoro, ragione per la quale il permesso di soggiorno gli scadeva, senza possibilità di rinnovare il medesimo nei termini, deducendo di avere presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla Questura di Bolzano, domanda alla quale il detto ente rispondeva con preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990, non avendo il ricorrente fonti di reddito dal 2015 in poi, dando comunque termine per il deposito di osservazioni, entro 30 giorni dalla notifica, avvenuta il 23.4.2018.

Nel detto termine, il ricorrente inviava, a mezzo del proprio legale, richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, comunicazione alla quale la Questura di Bolzano rispondeva rilevando l'assenza dei presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma VI del d.lgs. 286/1998.

Veniva, pertanto, proposto da [] ricorso avverso il detto provvedimento di rigetto, con contestuale richiesta cautelare di sospensione del medesimo, visto che una eventuale sua conferma avrebbe prodotto la conseguenza della sua espulsione, con pregiudizio grave per la sua salute, qualora il medesimo sarebbe rientrato nel relativo paese di origine.

Disposta la sospensiva inaudita altera parte, veniva fissata udienza per il merito della domanda, volta all'annullamento del rigetto della richiesta di concessione della protezione umanitaria, nonché udienza per la decisione della domanda cautelare.

Solamente per la fase del merito fissata per il 26.9.2018, si costituiva il Ministero dell'Interno.



La domanda cautelare del ricorrente è fondata e pertanto la medesima merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, dovendosi confermare la sospensiva del provvedimento adottato da parte della Questura di Trento, in data 29.5.2018.

La cautela richiesta fonda le sue ragioni su un interesse concreto e diretto del ricorrente rispetto ad un possibile provvedimento di espulsione, irrogabile nei confronti del medesimo, a fronte del preavviso di rigetto del 23.4.2018 e del successivo provvedimento del 29.5.2018, con il quale la Questura fa presente la mancanza di sussistenza dei presupposti fondanti la richiesta di permesso umanitario, ex art. 5 comma VI d.lgs. 286/1998.

Sotto tale profilo, la mancanza di un provvedimento espressamente di rigetto della domanda, non fa ritenere al giudicante insussistente il profilo di possibile grave pregiudizio al ricorrente, qualora la autorità amministrativa portasse avanti il procedimento, con la relativa sua espulsione.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente un interesse concreto della parte istante, a ricorrere in via cautelare, avverso il detto provvedimento, non potendosi dichiarare inammissibile la richiesta cautelare.

Ciò detto, la domanda deve trovare inquadramento nell'ambito del disposto di cui all'art. 5 comma VI del d.lgs. 286/1998, norma che prevede la possibilità di rifiuto del rilascio di permesso di soggiorno, quando vengono a mancare i relativi presupposti per il rilascio del medesimo, salvo che vi siano ragioni di particolare carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionale, o internazionali dello Stato.

La detta disposizione è stata così interpretata, come una norma di chiusura e di garanzia del sistema di accoglimento degli stranieri entranti in Italia, volta a far sì che nei casi di emergenza o di gravità di condizione, in cui versa lo straniero, il medesimo possa essere ritenuto meritevole di concessione di permesso, per motivi di carattere umanitario, dovendosi, quindi, valutare nel merito la richiesta del medesimo alla luce della relativa documentazione medica dimessa.

Non sussiste, pertanto, come unica via di riconoscimento di protezione, quella di adire la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, sussistendo anche l'ipotesi alternativa, prevista dall'art. 5 comma VI d.lgs. 286/1998, in presenza di situazioni di gravità tale, da non permettere che lo straniero si allontani dal territorio italiano, compromettendo gravemente, ad esempio, la propria situazione di salute.

Orbene, la documentazione medica, non specificamente contestata neanche dalla difesa erariale, in sede di costituzione, fa emergere una situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente, che fa ritenere che, qualora rientrasse nel proprio paese di origine, non potrebbe avere il medesimo trattamento sanitario, che potrebbe avere in Italia, situazione questa che impone che, allo stato, al medesimo venga riconosciuta la possibilità di rimanere in Italia, per motivi di carattere umanitario, con sospensione del provvedimento adottato da parte della Questura di Trento .

Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate come da separato dispositivo.

p.q.m.



Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Istruttore Marco Tamburrino, così provvede:

-Conferma la sospensiva disposta con provvedimento inaudita altera parte di data 9.80.2018;

-Condanna il Ministero dell'Interno - Questura di Trento al pagamento delle spese processuali della presente fase cautelare, nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso forfetario, ed accessori di legge;

Trento li 11.9.2018

il Giudice
Dott. Marco Tamburrino

